



# COMUNE DI RUBIERA

(Provincia di Reggio nell'Emilia)

## ESTRATTO DEL VERBALE DEL CONSIGLIO COMUNALE

### DELIBERAZIONE N. 38 DEL 29/07/2020

**OGGETTO:** REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLA TARIFFA RIFIUTI CORRISPETTIVA. ADOZIONE MODIFICHE ED INTEGRAZIONI.

L'anno **duemilaventi** il giorno **ventinove** del mese di **luglio** alle ore **20:50** in Rubiera, nella sede municipale nella sala consiliare. In seguito a convocazione da parte del Presidente del Consiglio, diramata nei modi e nei tempi prescritti dalle disposizioni vigenti, si è riunito il Consiglio comunale per trattare gli argomenti portati all'ordine del giorno, in seduta pubblica.

Sono presenti al momento dell'appello iniziale i Signori:

CAVALLARO EMANUELE	Sindaco	Presente
BONACINI LUCA	Consigliere	Presente
ARDUINI MARIA LAURA	Consigliere	Presente
RUOZI BARBARA	Consigliere	Presente
LUSVARDI ELENA	Consigliere	Presente
BARBIERI VERTER	Consigliere	Presente
ROSSI ELENA	Consigliere	Presente
COTTAFAVA GIULIANO	Consigliere	Presente
PEDRONI FRANCO	Consigliere	Presente
CASALINI MILENA	Consigliere	Presente
SILINGARDI MASSIMO	Consigliere	Presente
ZANI MAURO	Consigliere	Presente
PRODI STEFANO	Consigliere	Presente
IOTTI CARLO	Consigliere	Presente
MANZINI CATIA	Consigliere	Presente
CEPI ROSSANA	Consigliere	Presente
ROSSI LUCA	Consigliere	Presente

Presenti N. **17**

Assenti N. **0**

I Consiglieri Arduini Maria Laura e Lusvardi Elena partecipano alla seduta in videoconferenza, secondo i criteri stabiliti dal provvedimento del Presidente del Consiglio prot. 6481 del 22.5.2020.

Assiste il Segretario generale del Comune dott. Amorini Caterina .

Assume la presidenza il Sig. Cavallaro Emanuele.

Il Presidente, constatata per appello nominale la presenza del numero legale, dichiara aperta la seduta per la trattazione degli argomenti scritti all'ordine del giorno.

Vengono designati a fungere da scrutatori i Consiglieri Sigg.: Cottafava, Cepi, Iotti



# COMUNE DI RUBIERA

(Provincia di Reggio nell'Emilia)

Sono presenti gli Assessori esterni Sigg.: Murrone, Albanese, Massari.

Deliberazione n. 38 del 29/07/2020

**Oggetto:** REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLA TARIFFA RIFIUTI CORRISPETTIVA. ADOZIONE MODIFICHE ED INTEGRAZIONI.

## IL CONSIGLIO COMUNALE

RILEVATA la propria competenza ai sensi dell'art.42, comma 2, lettera a) ed f) del Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, approvato con d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e successive modificazioni ed integrazioni;

PREMESSO che l'art. 52, del D.Lgs 446/97, in materia di potestà regolamentare dei comuni, stabilisce che: "le province ed i comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti. Per quanto non regolamentato si applicano le disposizioni di legge vigenti";

RICHIAMATO l'art. 1 della legge 27 dicembre 2013 n. 147, e in particolare:

- il comma 639, che ha istituito l'Imposta unica comunale (IUC), che si compone dell'Imposta municipale propria (IMU) e di una componente riferita ai servizi, che si articola nella Tassa sui servizi indivisibili (TASI) e nella Tassa sui rifiuti (TARI);
- i commi da 641 a 668, che nell'ambito della disciplina della IUC istituiscono e disciplinano la TARI, destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore;

VISTO il D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158 "Regolamento recante norme per l'elaborazione del metodo normalizzato per definire la tariffa del servizio di gestione del ciclo dei rifiuti urbani";

PREMESSO CHE l'art 1, comma 668, della Legge n. 147 del 2013 sopra citata, stabilisce che: " I comuni che hanno realizzato sistemi di misurazione puntuale della quantità di rifiuti conferiti al servizio pubblico possono, con regolamento di cui all'art.52 del Decreto legislativo n.446 del 1997, prevedere l'applicazione di una tariffa avente natura corrispettiva in luogo della TARI. Il Comune nella commisurazione della tariffa può tenere conto dei criteri determinati con il Regolamento di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n.158. La Tariffa corrispettiva è applicata e riscossa dal soggetto affidatario del servizio di gestione dei rifiuti urbani."



# COMUNE DI RUBIERA

(Provincia di Reggio nell'Emilia)

RICHIAMATO il Decreto del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare 20 aprile 2017 "Criteri per la realizzazione da parte dei comuni di sistemi di misurazione puntuale della quantità di rifiuti conferiti al servizio pubblico o di sistemi di gestione caratterizzati dall'utilizzo di correttivi ai criteri di ripartizione del costo del servizio, finalizzati ad attuare un effettivo modello di tariffa commisurata al servizio reso a copertura integrale dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati";

DATO ATTO che IREN Ambiente S.p.A, con sede legale in Piacenza (PC), Strada Borgoforte n.22/a, è titolare del servizio di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati nel territorio comunale;

RICHIAMATO l'art. 7 della Legge Regionale n. 23/2011 istitutiva di ATERSIR (Agenzia territoriale dell'Emilia Romagna per i servizi idrici e rifiuti) alla quale partecipano obbligatoriamente tutti i comuni e le province della Regione, per l'esercizio associato delle funzioni pubbliche relative al servizio idrico integrato e al servizio di gestione dei rifiuti urbani;

DATO ATTO che:

- con Deliberazione della Giunta comunale n.158 del 16/10/2018 sono state date indicazioni in merito all'introduzione su tutto il territorio comunale a decorrere dal 1 gennaio 2019 del sistema di misurazione puntuale e di tariffazione corrispettiva del rifiuto conferito sia per i rilevanti benefici di carattere ambientale, sia per l'effettivo vantaggio economico per i cittadini che avranno un comportamento virtuoso nel conferire i propri rifiuti al sistema pubblico di raccolta;
- nel rispetto dei criteri indicati dal sopracitato Decreto del Ministero dell'ambiente 20 aprile 2017, in accordo con il soggetto gestore del Servizio Rifiuti IREN AMBIENTE s.p.a. il sistema di tariffazione puntuale corrispettivo introdotto prevede una modalità indiretta di rilevamento del rifiuto indifferenziato attuato attraverso la registrazione del numero dei conferimenti del rifiuto residuo secco;
- con deliberazione del Consiglio comunale n.47 del 21 dicembre 2018 il Comune di Rubiera ha istituito con efficacia dal 1 gennaio 2019 la Tariffa corrispettiva puntuale, ai sensi del comma 668 dell'art.1 della Legge n.147/2013, che non costituisce entrata di natura tributaria, in luogo della Tassa sui rifiuti TARI ed ha approvato il Regolamento per l'istituzione e l'applicazione della Tariffa Rifiuti corrispettiva in sostituzione della componente TARI del precedente Regolamento;

RICHIAMATA la deliberazione del Consiglio comunale n.9 del 6 marzo 2019 con cui è stato riapprovato il Regolamento per l'istituzione e l'applicazione della Tariffa Rifiuti corrispettiva di cui alla precedente deliberazione n.47 del 21 dicembre 2018, completo dell'Appendice A riportante i criteri e le modalità di calcolo della Tariffa stessa;

PRESO ATTO che:

- la tariffa puntuale ha natura corrispettiva e per legge deve essere applicata e riscossa dal soggetto gestore, non costituendo quindi un'entrata del comune;
- la commisurazione della tariffa si fonda sui criteri individuati dal DPR n.158/1999, pur con la possibilità di mutare i sistemi puntuali indicati dal D.M. 20 aprile 2017 più sopra citato;
- la tariffa rifiuti corrispettiva è applicata, sulla base di quanto stabilito dal D.M. stesso, procedendo alla sola "misurazione" della frazione del rifiuto indifferenziato conferito;



# COMUNE DI RUBIERA

(Provincia di Reggio nell'Emilia)

- ai fini di determinare l'effettivo conferimento di rifiuti indifferenziati da parte di ogni singola utenza domestica e non domestica la quantificazione puntuale del rifiuto avviene conteggiando il numero di "passaggi" effettuati dal servizio di raccolta attraverso la rilevazione delle esposizioni dei contenitori dotati di supporti tecnologici (transponder) che permettono la personalizzazione dei contenitori ed il loro puntuale riconoscimento;

RICHIAMATO l'Allegato 1 " Tariffa per la gestione dei rifiuti urbani. Metodo normalizzato per definire le componenti dei costi e determinare la tariffa di riferimento" al DPR n.158/1999 sopra citato, in particolare le tabelle che riportano l'elencazione delle categorie tariffarie delle utenze non domestiche ai fini dell'individuazione dei coefficienti da applicare per determinare la quota fissa e la quota variabile della tariffa rifiuti delle utenze non domestiche;

CONSIDERATO che:

- il predetto allegato 1 del DPR n.158/99 prevede, per le motivazioni esposte al punto precedente, la classificazione delle utenze non domestiche in trenta categorie tariffarie tra cui cat.11 "Uffici, agenzie, studi professionali" e cat.12 " Banche ed istituti di credito" ;
- i coefficienti presuntivi di produzione dei rifiuti della categoria 12 sono inferiori rispetto a quelli della precedente categoria 11;
- l'art.58 quinquies della Legge n.157/2019, legge di conversione del Decreto Legge n.124/2019 "Decreto fiscale" ha modificato la classificazione degli studi professionali eliminandoli dalla cat.11 ed inserendoli nella Cat. 12 "banche ed istituti di credito" presumendo una minore quantità di rifiuti prodotti;

VISTO lo schema di Regolamento che disciplina la Tariffa rifiuti corrispettiva nel testo vigente, da ultimo modificato con deliberazione del Consiglio comunale n.9 del 6 marzo 2019 ed in particolare l'Allegato 1 che riporta l'elencazione delle trenta categorie delle utenze non domestiche;

RITENUTO OPPORTUNO e NECESSARIO adeguare l'Allegato 1 predetto inserendo la modifica alle categorie tariffarie cat.11 "Uffici, agenzie, studi professionali" e cat.12 " Banche ed istituti di credito" dettata dal Decreto Legge n.124/2019 sopra citato, categorie che ora diventano: cat.11 " Uffici, agenzie"; cat.12 " Banche, istituti di credito e studi professionali";

CONSIDERATO, inoltre, OPPORTUNO apportare alcune modifiche al Regolamento in oggetto finalizzate a disciplinare in modo più chiaro e preciso alcune procedure allo scopo di instaurare un rapporto improntato a principi di collaborazione e di trasparenza con il contribuente, in particolare:

- in caso di non applicazione della Tariffa Rifiuti alle utenze domestiche e non domestiche prive di qualsiasi allacciamento ai pubblici servizi, precisare che, se si è in presenza di utenza comune a più proprietari e quindi non disattivabile, l'utente può comunque rendere una dichiarazione sottoscritta nella quale dichiara il permanente stato di non utilizzo dei locali interessati;
- precisare che il numero dei componenti dell'utenza domestica residente può essere considerato diversamente da quello che risulta dallo stato di famiglia anagrafico anche in caso di stabile permanenza di un componente in case circondariali o istituti di pena, oltre ai casi già previsti di case di riposo, comunità di recupero, ecc.;



# COMUNE DI RUBIERA

(Provincia di Reggio nell'Emilia)

- stabilire che, qualora il cittadino presenti l'istanza di autocertificazione ai fini del riconoscimento della riduzione prevista per il compostaggio dei rifiuti organici, la stessa non deve essere ripresentata annualmente se non cambiano le condizioni;
- ai fini della riduzione per il conferimento di rifiuti presso il Centro di raccolta, precisare che i rifiuti ed i punteggi attribuiti ad ogni categoria di materiale e la corrispondenza tra punteggio e valore di sconto sono definiti annualmente con delibera della Giunta comunale e che, in caso di mancata deliberazione per l'anno di imposta di riferimento, si intendono applicati quelli dell'ultima delibera di Giunta approvata in materia;
- inserire la possibilità di riconoscere particolari riduzioni/agevolazioni tariffarie per le utenze non domestiche con sospensione/riduzione delle attività a seguito di provvedimenti normativi e/o amministrativi emanati per far fronte a situazioni eccezionali/emergenziali come ad esempio la pandemia da Covid-19;

RITENUTO pertanto opportuno apportare le modifiche al “Regolamento per la disciplina della Tariffa Rifiuti corrispettiva ” allegato alla presente deliberazione, di cui costituisce parte integrante e sostanziale, intendendo le parole barrate eliminate e quelle in carattere rosso aggiunte (allegato A), approvando il relativo testo definitivo aggiornato (allegato B);

CONSIDERATO che con separato atto deliberativo dell'organo consiliare saranno approvati i criteri, applicabili per il solo anno 2020, di determinazione delle riduzioni a favore delle utenze domestiche e non domestiche della Tariffa Rifiuti a seguito dell'emergenza epidemiologica da COVID-19;

VISTO l'art. 27, c. 8, della Legge n. 448/2001, secondo cui:

- il termine per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del Bilancio di previsione;
- i regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio, purchè entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento;

VISTI:

- l'art. 53, comma 16, della Legge 23/12/2000, n. 388, come modificato dall'art. 27, comma 8, della Legge 28/12/2001, n. 448, il quale prevede che: *“il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purchè entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1 gennaio dell'anno di riferimento”*;
- l'art. 151, comma 1, del decreto legislativo 18/08/2000, n. 267 e s.m.i, il quale dispone che gli enti locali deliberano entro il 31 dicembre il bilancio di previsione finanziario ma che il termine può essere differito con decreto del Ministro dell'interno, d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, in presenza di motivate esigenze;
- il decreto legge n. 18 del 17 marzo 2020, “Decreto Cura Italia”, convertito con modificazioni dalla Legge n.27/2020, pubblicata sulla Gazzetta ufficiale n.110 del 29 aprile



# COMUNE DI RUBIERA

(Provincia di Reggio nell'Emilia)

2020, che, all'art. 107, ha differito il termine per la deliberazione di approvazione del bilancio di previsione per l'anno 2020/2022 degli enti locali al 31 maggio 2020;

- il Decreto Legge 19 maggio 2020, n.34 “Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19”, pubblicato in Gazzetta Ufficiale n.128 del 19 maggio 2020, “Decreto Rilancio”, che differisce il termine per la deliberazione di approvazione del bilancio di previsione per l'anno 2020/2022 degli enti locali al 31 luglio 2020.

PRESO ATTO che:

- il comma 15 dell'art. 13 del D.L. 201/2011 (convertito, con modificazioni, nella legge 214 /2011) e smi dispone che a decorrere dall'anno di imposta 2020, tutte le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei comuni sono inviate al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale;
- il comma 15-bis stabilisce che, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'interno, sentita l'Agenzia per l'Italia digitale, da adottare previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, sono stabilite le specifiche tecniche del formato elettronico da utilizzare per l'invio telematico di cui al comma 15, in modo tale da consentire il prelievo automatizzato delle informazioni utili per l'esecuzione degli adempimenti relativi al pagamento dei tributi, e sono fissate le modalità di attuazione, anche graduale, dell'obbligo di effettuare il predetto invio nel rispetto delle specifiche tecniche medesime.
- il comma 15-ter dispone infine che, a decorrere dall'anno di imposta 2020, le delibere e i regolamenti concernenti i tributi comunali diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), dall'imposta municipale propria (IMU) acquistano efficacia dalla data della pubblicazione effettuata ai sensi del comma 15, a condizione che detta pubblicazione avvenga entro il 28 ottobre dell'anno a cui la delibera o il regolamento si riferisce; a tal fine, il comune è tenuto a effettuare l'invio telematico di cui al comma 15 entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno. [...] In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l'anno precedente;
- il Decreto Legge Rilancio n.34/2020, convertito in legge in via definitiva nella seduta in Senato del 16 luglio c.m., all'art.106, comma 3 bis, ha differito, stante le condizioni di incertezza sulla quantità di risorse disponibili per gli enti locali, al 30 settembre 2020 il termine per la deliberazione del Bilancio di previsione 2020/2022, andando conseguentemente a differire, limitatamente all'anno 2020, i termini per la pubblicazione delle delibere regolamentari e tariffarie nel Portale del Federalismo fiscale rispettivamente al 31 ottobre e al 16 novembre 2020;

PRESO atto della Nota del Ministero dell'Economia e delle Finanze n.4033 del 28 febbraio 2014 che disciplina la procedura di trasmissione telematica, mediante inserimento nel Portale del Federalismo fiscale, delle delibere di approvazione delle aliquote o tariffe e dei regolamenti adottati dai Comuni in materia di IUC (Imposta unica comunale) che stabilisce che con riferimento al prelievo sui rifiuti, le delibere e i regolamenti riguardanti la tariffa avente natura corrispettiva di cui al comma 668 dell'art.1 della Legge n.147/2013 dovranno essere inseriti nel Portale del



# COMUNE DI RUBIERA

(Provincia di Reggio nell'Emilia)

Federalismo fiscale selezionando i campi di applicazione relativi alla TARI, specificando che si tratta di atto concernente la tariffa avente natura corrispettiva;

DATO atto che la Circolare n.2/df del 22 novembre 2019 del Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, precisa che, benchè gli atti concernenti la Tariffa rifiuti corrispettiva di cui all'art.1, comma 668, della Legge n.147/2013, non rientrino nell'ambito di applicazione dell'obbligo di invio di cui al comma 15 dell'art.13 del D.L. n.201/2011 sopra citato, il MEF, ove gli stessi vengano comunque trasmessi, provvede alla relativa pubblicazione sul sito Internet del Ministero stesso;

ESAMINATA la bozza di Regolamento per la disciplina della Tariffa Rifiuti corrispettiva modificato, allegata alla presente Deliberazione come parte integrante e sostanziale;

DATO ATTO che per quanto non disciplinato dal Regolamento allegato si applicano le disposizioni di legge vigenti;

TENUTO CONTO che il Regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2020 in virtù di quanto previsto dalle sopra richiamate disposizioni normative;

RITENUTO quindi di approvare le modifiche al “Regolamento per la disciplina della Tariffa Rifiuti corrispettiva ” allegato alla presente deliberazione, di cui costituisce parte integrante e sostanziale, intendendo le parole in carattere rosso aggiunte (allegato A), approvando il relativo testo definitivo aggiornato (allegato B);

VISTI:

- il decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267 “Testo Unico delle Leggi sull’ordinamento degli enti locali” e successive modificazioni ed integrazioni;
- il vigente Regolamento Comunale di contabilità;
- il vigente Statuto Comunale;

ACQUISITI sulla proposta della presente deliberazione, ai sensi degli articoli 49, comma 1, e 147-bis, comma 1, del Testo unico e dell’articolo 17, comma 5, del Regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi, i seguenti pareri espressi da:

- favorevole del Responsabile del 2° Settore – Programmazione economica e partecipazioni in ordine alla regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa;
- favorevole del Responsabile di ragioneria per la regolarità contabile con riferimento ai riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell’Ente, che l’atto comporta;

VISTO il parere del Revisore dei conti reso ai sensi dell’art.239, comma 1, lett. b), del Testo Unico degli Enti locali;

RITENUTO di provvedere con urgenza in quanto la modifica regolamentare è necessaria ai fini dell'approvazione da parte del Consiglio Comunale dei criteri di applicazione delle riduzioni Covid alle utenze non domestiche da trasmettere al gestore entro fine luglio;



# COMUNE DI RUBIERA

(Provincia di Reggio nell'Emilia)

UDITI gli interventi dei consiglieri comunali come da Verbale di seduta;

RITENUTO di provvedere in merito;

CON voti favorevoli n. 14, contrari n. /, astenuti n. 3 (Gruppo Lega Salvini Premier), espressi in forma palese ai sensi dell'articolo 53 del Regolamento del Consiglio comunale;

## DELIBERA

1. DI DARE ATTO che le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente provvedimento;
2. DI APPROVARE, per i motivi indicati in premessa le modifiche al “Regolamento per la disciplina della Tariffa Rifiuti corrispettiva” allegato alla presente deliberazione, di cui costituisce parte integrante e sostanziale, intendendo le parole barrate eliminate e quelle in carattere rosso aggiunte (allegato A) ed il relativo testo definitivo aggiornato (allegato B);
3. DI DARE ATTO che la presente modifica regolamentare ed il nuovo testo del “Regolamento per la disciplina della Tariffa Rifiuti corrispettiva” allegato alla presente deliberazione entrano in vigore il 1° gennaio 2020;
4. DI DARE ATTO che la presente deliberazione ed il Regolamento saranno pubblicati sul Portale del Federalismo fiscale sulla base delle disposizioni di cui alla Nota del Ministero dell'Economia e delle Finanze n.4033 del 28 febbraio 2014 e della Circolare n.2/df del 22 novembre 2019 del Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, ai sensi del comma 15 dell'art.13 del D.L. n.201/2011 citato in premessa;
5. DI DARE ATTO che la Tariffa è applicata e riscossa dal soggetto gestore affidatario del Servizio di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati;
6. DI DARE ATTO che con successiva deliberazione del Consiglio comunale saranno approvati i criteri, applicabili per il solo anno 2020, di determinazione delle riduzioni a favore delle utenze della Tariffa Rifiuti a seguito dell'emergenza epidemiologica da COVID-19;
7. DI TRASMETTERE copia del presente atto deliberativo al Funzionario Responsabile del Servizio Tributi Locali per gli adempimenti di competenza e per le scadenze previste dalla normativa in materia.

SUCCESSIVAMENTE, ravvisata l'urgenza di provvedere in merito ai sensi dell'art 134, comma 4 del Testo unico, mediante distinta e separata votazione, con voti favorevoli n. 14, contrari n. /, astenuti n. 3 (Gruppo Lega Salvini Premier);

## DELIBERA

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile.





# COMUNE DI RUBIERA

(Provincia di Reggio nell'Emilia)

---

## SI RENDE NOTO

CHE il Responsabile del procedimento ai sensi dell'articolo 5 della Legge 7 agosto 1990 n.241 cui rivolgersi e chiedere informazioni in caso di bisogno è la dott.ssa Chiara Siligardi, Funzionario Responsabile del 2° Settore – Programmazione economica e partecipazioni;

CHE avverso il presente atto, ove sia considerato lesivo di interessi tutelati dalla legge, è ammessa impugnazione per vizio di legittimità (incompetenza, violazione di legge, eccesso di potere) proponibile, da chi vi abbia legittimo interesse, presso il Tribunale amministrativo regionale competente entro 60 giorni dall'ultimo di pubblicazione e comunque dal momento della venuta conoscenza dello stesso.

Letto, approvato e sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 del d.lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e successive modificazioni ed integrazioni.

IL Sindaco  
CAVALLARO EMANUELE

IL Segretario  
AMORINI CATERINA



# COMUNE DI RUBIERA

(Provincia di Reggio nell'Emilia)

---

**Servizio SERVIZIO TRIBUTI**

## **PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA**

Sulla proposta n. 549/2020 del Servizio SERVIZIO TRIBUTI ad oggetto: **REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLA TARIFFA RIFIUTI CORRISPETTIVA. ADOZIONE MODIFICHE ED INTEGRAZIONI.** si esprime parere **FAVOREVOLE** in ordine alla regolarità tecnica anche con riferimento alla regolarità e alla correttezza dell'azione amministrativa (articoli 49, comma 1, e 147-bis, comma 1, Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, approvato con d.lgs. 267/2000).

Rubiera, 23/07/2020

**IL RESPONSABILE**  
**(SILIGARDI CHIARA)**  
(Sottoscritto digitalmente ai sensi  
dell'art. 21 del d.lgs. n 82/2005 e s.m.i.)



# COMUNE DI RUBIERA

(Provincia di Reggio nell'Emilia)

---

**Servizio SERVIZIO RAGIONERIA**

## **PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE**

Sulla proposta n. 549/2020 del Servizio SERVIZIO TRIBUTI ad oggetto: **REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLA TARIFFA RIFIUTI CORRISPETTIVA. ADOZIONE MODIFICHE ED INTEGRAZIONI.** si esprime parere **FAVOREVOLE** in ordine alla regolarità contabile, con riferimento ai riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'Ente che l'atto comporta (articoli 49, comma 1, e 147-bis, comma 1, Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, approvato con d.lgs. 267/2000).

Rubiera, 23/07/2020

**IL RESPONSABILE**  
**(SILIGARDI CHIARA)**  
(Sottoscritto digitalmente ai sensi  
dell'art. 21 del d.lgs. n 82/2005 e s.m.i.)